



Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

OGGETTO: La definizione agevolata delle cartelle esattoriali - Rottamazione-quater e Stralcio

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", ha stabilito importanti novità in materia di riscossione.

La disposizione normativa prevede, tra le altre, la **definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, anche se ricompresi in precedenti "rottamazioni" che risultano decadute per mancati pagamenti, e lo **"stralcio" dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**.

Lo "stralcio" dei debiti fino a 1.000 euro

È previsto l'**annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro**.

L'importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

- lo "stralcio" riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo "stralcio" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possono stabilire di non applicare lo “stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto¹.

Dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

La misura relativa allo “stralcio” fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’agente della riscossione:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

La Rottamazione-quater

La legge n. 197/2022 ha previsto la possibilità di **pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.**

La definizione agevolata consente di versare il solo **importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio**, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

L’importo dovuto per la definizione agevolata potrà essere versato in un’**unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni**, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.

A coloro che presenteranno la richiesta di definizione agevolata, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà **entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.**

¹ Si consiglia di consultare il sito internet o prendere contatti con lo specifico ente di interesse, se non si tratta di amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti pubblici previdenziali, per verificare se abbiano acconsentito a tale possibilità.

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di "Rottamazione-ter" indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

L'Agenzia Entrate-Riscossione ha chiarito che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata ("Rottamazione-quater") risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Nel caso in cui si aderisca alla definizione per debiti per i quali fosse già in corso una rateazione, la legge prevede che, **una volta presentata la domanda di adesione alla definizione agevolata ("Rottamazione-quater") siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni**. Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la "Rottamazione-quater" sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

Si tratta quindi di una importante e favorevole occasione per definire le pendenze più critiche, che possono rappresentare un ostacolo ad una corretta gestione della propria attività.

Siamo a disposizione per assistervi nella definizione agevolata.

Cordiali saluti.

